

Allegato A

“Linee guida per lo svolgimento in via sperimentale di tre edizioni del Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo”

Art. 1 - Oggetto

1. Le presenti linee guida determinano i criteri e le modalità di svolgimento in via sperimentale di tre edizioni del “Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo” da svolgersi nelle giornate di domenica 7 aprile, 5 maggio e 2 giugno 2019, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e s.m.i.

Art. 2 - Caratteristiche del Mercatino

1. Il Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo si svolge a Tencarola, nell’area mercatale di via Padova dalle ore 8.00 alle ore 20.00; l’occupazione del posteggio dovrà avvenire non prima delle ore 7.00 e non oltre le 8.00.
2. Sono previsti n. 44 posteggi di cui n. 31 riservati agli operatori professionali delle dimensioni di 45 mq (9 x 5) e n. 13 agli operatori non professionali (c.d. hobbisti) delle dimensioni di 12 mq (4 x 3).
3. La dislocazione del mercatino è dimostrata dalla planimetria allegata che forma parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3 - Merceologie ammesse ed escluse

1. Al Mercatino è ammessa la vendita delle seguenti specializzazioni merceologiche:
 - Operatori professionali: antiquariato e oggettistica antica, opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, cose vecchie, usate, oggetti da collezione, fumetti, libri e stampe;
 - Hobbisti: cose vecchie, cose usate, oggetti da collezione, fumetti, libri, stampe.
2. Sono esclusi dalla commercializzazione i prodotti di nuova realizzazione e l’abbigliamento in genere.

Art. 4 - Requisiti degli operatori

1. La partecipazione al Mercatino è consentita agli operatori professionali titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A o di tipo B di cui all’art. 28 del D.lgs. 114/1998 e s.m.i. e ad operatori non professionali (cd. hobbisti) in possesso di apposito tesserino di riconoscimento di cui all’art. 9 della L. R. n. 10/2001.

Art. 5 – Partecipazione, criteri e modalità di assegnazione dei posteggi

1. Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione ad una o a più edizioni del Mercatino; l’istanza dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data fissata per ciascuna edizione.
2. Le domande di partecipazione sia degli operatori professionali che degli hobbisti, redatte sull’apposita modulistica, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo in base alle modalità che verranno specificate dal Responsabile dell’Ufficio competente in sede di pubblicazione dei posteggi disponibili.
3. L’Ufficio provvederà alla pubblicazione della graduatoria di ammissione, formata sulla base dei seguenti criteri:

Per gli operatori professionali:

- Maggiore anzianità di esercizio dell’impresa nel commercio su aree pubbliche, dimostrabile dall’iscrizione al registro delle imprese territorialmente competente;
- in caso di parità, l’assegnazione seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande comprovata dalla data e dal numero di protocollo di arrivo.

Per gli operatori non professionali (hobbisti):

- residenza nel comune di Selvazzano Dentro;
 - in caso di parità, l'assegnazione seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande comprovata dalla data e dal numero di protocollo di arrivo.
4. Agli operatori professionali selezionati verrà rilasciata un'autorizzazione temporanea sulla base della graduatoria di cui al punto precedente.
 5. Il titolo abilitante per gli hobbisti, in quanto operatori non professionali, sarà costituito dalla graduatoria stessa, che dovrà essere conservata e resa disponibile ai fini di eventuali controlli unitamente al tesserino di riconoscimento valido per l'anno in corso.
 6. L'assegnazione dei posteggi non comporta il versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento del mercato

1. L'attività di vendita è consentita soltanto nell'ambito del Mercatino e nell'orario di svolgimento del medesimo.
2. La massima superficie coperta non può superare lo spazio concesso e l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito né essere abbandonato prima dell'ora fissata per la chiusura del mercatino senza giustificato motivo.
4. È fatto divieto agli espositori di dividere il proprio posteggio con altri commercianti, nonché assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione.
5. L'hobbista ammesso a partecipare al Mercatino deve essere presente nel posteggio assegnatogli e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per breve periodo.
6. È vietato lo scambio di posteggi tra concessionari.
7. È vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante all'interno dell'area del Mercatino.
8. È vietato l'uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.
9. Sull'area potranno essere collocate installazioni di carattere temporaneo da rimuoversi al termine dell'occupazione giornaliera, lasciando a quel momento l'area completamente libera da qualsiasi materiale o attrezzatura; eventuali rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'attività dovranno essere smaltiti a cura esclusivamente dell'interessato, lasciando l'area completamente libera da qualsiasi residuo.

Art. 7

Modalità per l'esercizio dell'attività di vendita da parte degli hobbisti

1. Gli hobbisti sono tenuti a conservare un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita.
2. Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D.lgs. 114/1998 e s.m.i..
3. Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto deve essere esposto mediante apposito cartellino in modo ben visibile. Per prodotti identici dello stesso valore è sufficiente esporre un unico cartellino.
4. I beni posti in vendita dagli hobbisti non possono avere valore unitario superiore a € 258,22.

Art. 8

Norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si demanda alle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.